R.G. N. 231/25 **RD n. 268/26**

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Federica SANTINON	Segretario f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Senatore ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [OMISSIS], del Foro di Perugia, con studio in [OMISSIS], difeso in proprio, avverso la decisione all'esito del procedimento disciplinare n. 16/2022 in data 5 maggio 2025 – 30 giugno 2025, emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense Distretto delle Corte d'Appello di Perugia che gli irrogava la sanzione della sospensione di mesi due dall'esercizio della professione forense.

Per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Enrico Angelini svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo la reiezione del ricorso e la conferma

della decisione impugnata;

FATTO

La vicenda trae origine dall'esposto della Sig.ra [OMISSIS] la quale, in data 11 marzo 2022, segnalava al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia taluni comportamenti dell'Avv. [OMISSIS].

La contestazione aveva ad oggetto, da un lato, la mancata comunicazione da parte dell'avv. [OMISSIS] dell'esito di due procedimenti instaurati dinanzi alla Commissione Tributaria di Perugia, relativi all'impugnazione di due sanzioni tributarie, e dall'altro, la falsa comunicazione dell'esito dei medesimi procedimenti, conclusisi negativamente ma rappresentati come positivi.

Il reale esito dei procedimenti veniva appreso dall'esponente soltanto a seguito di una comunicazione proveniente dal Comune di Perugia. Ciononostante, l'esponente ha continuato a richiedere chiarimenti all'avv. [OMISSIS], il quale la rassicurava, affermando che il funzionario comunale non fosse a conoscenza della reale situazione.

A corredo dell'esposto la ricorrente produceva una grande quantità di documenti riferita alla procedura e ai contatti con l'avv. [OMISSIS], tra cui numerosi messaggi whatsapp.

Venivano acquisite le deduzioni della sola esponente, mentre l'incolpato non faceva pervenire alcuna nota difensiva, né chiedeva di essere sentito.

Successivamente, con delibera del 17 ottobre 2022, il CDD di Perugia procedeva nei suoi confronti per il seguente capo di incolpazione:

"per aver l'Avv. [OMISSIS], in violazione degli artt 9, I canone, 11, II canone, 27, canoni 6 e 7 Codice Deontologico, taciuto, in un primo momento, sull'avvenuto deposito della sentenza della Commissione Tributaria di Perugia e, successivamente, mentendo sul relativo esito, rappresentando falsamente che lo stesso era stato accolto, impedendo alla propria assistita di poter procedere ad impugnare il provvedimento ad essa favorevole, ledendo gli interessi di quest'ultima.

In Perugia, dal 18/09/2019 al 26/10/2021 ".

Veniva, dunque, disposta la citazione a giudizio dell'incolpato per l'udienza del 10 febbraio 2025.

L'incolpato non provvedeva a depositare note difensive, né chiedeva di essere sentito.

All'udienza del 24 marzo 2025 veniva udita, come teste, la figlia dell'esponente, sig.ra [OMISSIS], poiché l'esponente aveva rappresentato l'impossibilità a comparire per gravi problemi di salute.

La teste confermava tutte le circostanze rappresentate nell'esposto.

Con decisione del 5 maggio 2025, il CDD di Perugia dichiarava l'avv. [OMISSIS] responsabile dell'illecito disciplinare allo stesso ascritto e per l'effetto applicava la sanzione disciplinare della sospensione di mesi due dall'esercizio della professione forense, sanzione aggravata rispetto a quella edittale che è prevista nella misura della cesura. Il CDD motivava nel senso che «La situazione è certamente aggravata dal fatto che l'Avv [OMISSIS] ha millantato il buon esito dei ricorsi anche oltre l'evidenza, ovvero anche quando la cliente era stata informata dal Comune di Perugia del loro rigetto, ed ha presentato una istanza di annullamento in autotutela nell'ottobre 2021, del tutto inutile perché proposta dopo che la sentenza della Commissione Tributaria era passata da tempo in giudicato, facendo sperare alla Cliente di poter ottenere comunque lo sgravio dei provvedimenti negativi oramai definitivi».

Per tale motivo, e stante il fatto che l'incolpato non aveva inteso contrastare in alcun modo le dichiarazioni dell'esponente, e non si era presentato avanti alla sezione seppur citato, il CDD ha ritenuto applicare la sanzione aggravata della sospensione per mesi due dall'esercizio della professione forense».

L'avv. [OMISSIS] ha proposto in proprio tempestiva impugnazione avverso la decisione del CDD di Perugia e chiede al CNF:

- in via principale «l'accoglimento ricorso ed in applicazione dei richiami Giurisprudenziali ivi operati, revocare e/o annullare e/o caducare di ogni effetto la decisione resa dal CDD di Perugia con ogni conseguenza di legge;
- in via subordinata «Nella denegata ipotesi di reiezione delle conclusioni rassegnate in via principale, in accoglimento parziale del proposto ricorso, riformare la decisione resa dal CDD di Perugia e, per l'effetto, comminare la diversa sanzione dell'avvertimento e/o della censura.

A sostegno del proprio ricorso l'avv. [OMISSIS] ha proposto diversi motivi.

- Mancata puntuale contestazione del comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica.
- Omessa verifica preliminare circa la riconducibilità alla sig.ra [OMISSIS] dell'utenza telefonica ed errata valutazione della documentazione (messaggi whatsapp) da parte del consiglio distrettuale di disciplina forense di Perugia (I sezione).
- Errata applicazione dell'art. 21 del codice deontologico forense.
- Errato richiamo ai fini della determinazione e comminazione della sanzione alla condotta assunta dall'avv. [OMISSIS] nel procedimento dinanzi al CDD di Perugia.
- Errato richiamo ai precedenti e/o diversi procedimenti disciplinari

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente censura la decisione del CDD, sostenendo che la stessa sarebbe viziata per omessa specificazione del comportamento contestato, essendosi il CDD limitato a indicare il solo *nomen iuris* o la rubrica della ritenuta infrazione.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente censura la decisione del CDD, sostenendo che lo stesso avrebbe errato nel fondare la propria decisione prevalentemente sulla messaggistica WhatsApp.

A sostegno della doglianza, il ricorrente deduce che il CDD avrebbe errato nel non verificare la titolarità dell'utenza telefonica in capo alla sig.ra [OMISSIS]; I messaggi prodotti infatti sono relativi all'utenza della Sig.ra [OMISSIS]. Il ricorrente peraltro non nega i contenuti ma segnala «l'errore procedurale» in cui è incorso il CDD nel non verificare le utenze.

Il CDD avrebbe inoltre errato nel non rilevare l'incapacità a testimoniare della sig.ra [OMISSIS], la quale avrebbe un interesse nel procedimento, essendo figlia dell'esponente.

Con il terzo, quarto e quinto motivo di appello, il ricorrente censura la decisione del CDD nella parte in cui la stessa ha comminato una sanzione aggravata a causa della condotta tenuta dall'incolpato durante il procedimento.

In particolare, secondo il ricorrente, il CDD avrebbe errato nell'applicazione dell'art. 21 poiché non avrebbe considerato che lo stesso ha depositato un'istanza di autotutela volta a salvaguardare gli interessi della sua assistita.

Tale circostanza, considerata un'aggravante perché si è trattato di una iniziativa assolutamente inutile e volta a dare una speranza infondata alla cliente, a parere del ricorrente è consistita in una iniziativa nell'interesse dell'assistita.

La Difesa sottolinea poi, come la mancata presenza nel procedimento e la mancanza di difesa non possono essere considerati aggravanti perché il ricorrente non ha avuto un atteggiamento defatigatorio ed ostruzionistico e quindi non meritava l'applicazione della aggravante.

Infine, ad avviso del ricorrente l'esistenza di altro procedimento disciplinare in corso non avrebbe potuto di per sé essere tenuta in considerazione ai fini della commisurazione della pena.

Insiste quindi per l'accoglimento del proprio ricorso con le conclusioni in via principale o in via subordinata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non merita accoglimento.

Le violazioni all'incolpato ascritte, oltre a quanto riferito dall'esponente e in sede testimoniale dalla figlia della stessa, appaiono fondate e documentalmente provate.

A quest'ultimo riguardo giova sottolineare come sia infondata l'eccezione sollevata dal ricorrente circa la pretesa incapacità a testimoniare da parte della figlia che sarebbe titolare di un interesse diretto. Nel procedimento disciplinare, infatti, non è prevista alcuna formalità nell'escussione dei testimoni, né alcuna causa di incompatibilità con tale veste, spettando al Consiglio Distrettuale di Disciplina la valutazione in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni rese. Intal senso si è espressa la giurisprudenza domestica, la quale ha affermato che «in sede di procedimento disciplinare non è prevista alcuna formalità nell'assunzione dei testi, né alcuna incompatibilità con tale veste, spettando al Consiglio Distrettuale di Disciplina la valutazione sull'attendibilità dei testimoni» (Consiglio Nazionale Forense, pres. f.f. Corona, rel. Brienza, sent. n. 413 del 6 novembre 2024).

Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso, il ricorrente censura la decisione del CDD, sostenendo che la stessa sarebbe viziata per omessa specificazione del comportamento contestato, essendosi il CDD limitato a indicare il solo nomen iuris o la rubrica della ritenuta infrazione. La mera lettura del capo di incolpazione vale a fondare il rigetto del motivo, essendo dettagliate le condotte ascritte all'incolpato.

La circostanza della reiterata mancata corretta informazione alla propria assistita dell'esito delle procedure curate dall'avv. [OMISSIS] non trova alcuna giustificazione, ed anzi risulta che lo stesso abbia cercato di infondere alla cliente aspettative ottimistiche oggettivamente infondate, anziché dichiarare l'effettiva situazione conseguente alle decisioni negative.

Va rigettato, altresì, il secondo motivo di ricorso, con il quale ricorrente censura la decisione del CDD, sostenendo che lo stesso avrebbe errato nel fondare la propria decisione prevalentemente sulla messaggistica WhatsApp.

A sostegno della doglianza, il ricorrente deduce che:

-il CDD avrebbe errato nel non verificare la titolarità dell'utenza telefonica in capo alla sig.ra [OMISSIS]; I messaggi prodotti infatti sono relativi all'utenza della Sig.ra [OMISSIS].

-il CDD avrebbe errato nel non rilevare l'incapacità a testimoniare della sig.ra [OMISSIS], la quale avrebbe un interesse nel procedimento.

Occorre, anzitutto, evidenziare che anche nel procedimento disciplinare opera il principio del libero convincimento, sicché il giudice della deontologia gode di un ampio

potere discrezionale nella valutazione dell'ammissibilità, della rilevanza e della pertinenza delle prove dedotte. Tale principio è stato affermato sia dalla giurisprudenza di legittimità sia dalla giurisprudenza domestica (Corte di Cassazione, SS.UU., pres. Raimondi, rel. Conti, sent. n. 9547 del 12 aprile 2021; Consiglio Nazionale Forense, pres. f.f. Pardi, rel. Di Maggio, sent. n. 255 del 30 dicembre 2021).
Nel caso di specie oltretutto il ricorrente non nega i contenuti ma segnala «l'errore procedurale» in cui è incorso il CDD nel non verificare le utenze.
Più in generale, tra i mezzi di prova utilizzabili ai fini dell'accertamento disciplinare rientrano anche i messaggi scambiati tramite WhatsApp. Ciò è stato chiarito anche dalla giurisprudenza domestica, la quale ha evidenziato che «la responsabilità disciplinare dell'incolpato può essere provata anche mediante i messaggi scambiati su WhatsApp, i quali hanno valore probatorio anche nel caso in cui vengano contestati dalla parte nei cui confronti sono prodotti, alla luce del principio del libero convincimento del giudice, che dispone di un ampio potere discrezionale nella valutazione della pertinenza e della rilevanza delle prove acquisite» (Consiglio Nazionale Forense, pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato, sent. n. 140 del 26 maggio 2025).
Le violazioni ascritte risultano quindi pienamente provate anche alla luce di dette fonti probatorie.
Resta da stabilire la congruità della sanzione irrogata dal CDD, che risulta gravata rispetto alla sanzione edittale della censura. A tal proposito, il ricorrente ha articolato il terzo, quarto e quinto motivo di appello, in particolare sostenendo l'erroneità della decisione del CDD nella parte in cui ha comminato una sanzione aggravata a causa della condotta tenuta dall'incolpato durante il procedimento. In particolare, secondo il ricorrente, il CDD avrebbe errato nell'applicazione dell'art. 21 poiché non avrebbe considerato che lo stesso ha depositato un'istanza di autotutela volta a salvaguardare gli interessi della sua assistita. Ha poi lamentato l'illegittima considerazione della propria assenza nel corso del procedimento e della pendenza di altro procedimento disciplinare.
Se possono condividersi, alla luce della costante giurisprudenza domestica, le due ultime argomentazioni, non così con riguardo alla prima.
Sul punto il CDD motiva sostenendo la gravità del comportamento dell'incolpato che ha *"millantato il buon esito dei ricorsi anche oltre l'evidenza, ovvero anche quando la Cliente era stata informata dal Comune di Perugia del loro rigetto, ed ha presentato una istanza di annullamento in autotutela nell'Ottobre 2021, del tutto inutile perché proposta dopo che la sentenza della Commissione Tributaria era passata da tempo in*

giudicato, facendo sperare alla Cliente di poter ottenere comunque lo sgravio dei provvedimenti negativi oramai definitivi".

Tale comportamento risulta certamente ben più grave e rilevante della violazione dei doveri di informazione di cui all'art. 27 CDF, e il CDD applicando tale articolo nonché l'art. 9 del CDF, ha ritenuto di dover applicare la più grave sanzione che è prevista nella sospensione fino ad un anno. La considerazione espressa consente di sostenere da sola la motivazione di aggravio della sanzione, che attesa la sussistenza e la gravità delle violazioni accertate, risulta congrua.

La motivazione della decisione del CDD appare adeguatamente motivata e non merita censura.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso e conferma la decisione impugnata.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2026.

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Federica Santinon

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 16 giugno 2026.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà